

Servizi Tecnici e Patrimoniali

ACCORDO QUADRO

**con un unico operatore economico, per la durata di n. 2 anni,
per i Lavori di manutenzione opere da fabbro e falegname ai
fabbricati dell'Azienda Ospedale-Università Padova
Rif. Comm. A411**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: 8718827BA4 CUP: I96G21002890005

INDICE

PREMESSA

Art.1 Definizioni

PARTE I – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere

Art. 4 Durata dell’Accordo Quadro

Art. 5 Importo Massimo e Valore Stimato dell’Accordo Quadro

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

Art. 6 Procedura per l’emissione degli Ordinativi di lavoro

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l’Ordine di lavoro

Art. 8 Sicurezza nell’esecuzione degli affidamenti specifici

**PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI
BASATI SULL’ACCORDO QUADRO****CAPO 1- Disposizioni introduttive**

Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

Art. 10 Documenti che fanno parte del Ordinativo di lavoro

Art. 11 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

Art. 12 Direzione Lavori

CAPO 2 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 13 Lavori a misura

Art. 14 Pagamenti in acconto

CAPO 3 – Garanzie

Art. 15 Cauzione definitiva

Art. 16 Obblighi assicurativi a carico dell’Aggiudicatario per l’esecuzione di lavori

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE**CAPO 1 – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell’Aggiudicatario**

Art. 17 Variazione dei lavori

Art. 18 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 19 Penali per inadempienze

CAPO 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 20 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 21 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Art. 22 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo

Art. 23 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

Art. 24 Piano operativo di sicurezza

Art. 25 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Art. 26 Accesso ai luoghi d’intervento

CAPO 3 - Disciplina del subappalto

Art. 27 Subappalto

Art. 28 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

Art. 29 Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario - Transazione.

Art. 30 Definizione delle controversie

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 32 Spese contrattuali, imposte e tasse

Art. 33 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Art. 34 Danni alle opere

Art. 35 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Ordinativi di lavoro - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Art. 36 Garanzia

CAPO 5 - Norme finali

Art. 37 Obblighi di tracciabilità flussi finanziari

Art. 38 Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01

Art. 39 Protocollo d'intesa per i lavori pubblici

Art. 40 Consenso al trattamento dei dati personali

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e i singoli Ordinativi di Lavoro.

Art. 1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante:** l'Azienda Ospedale - Università Padova;
- b) **Atto Aggiuntivo all'Ordine di Lavoro:** documento con il quale l'Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;
- c) **Capitolato Speciale – norme amministrative /Schema di contratto:** il presente documento;
- d) **Codice dei Contratti:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ii;
- e) **Contratto di Appalto o Ordinativo di lavoro:** l'accordo stipulato dall'Amministrazione con l'Aggiudicatario mediante l'Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo e nei suoi allegati ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro controfirmato dall'impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario;
- f) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro;
- g) **Data di consegna dei lavori:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- h) **Durata dell'Accordo:** il termine entro cui l'Amministrazione può emettere relativi Ordini di Lavoro attuativi dell'Accordo medesimo;
- i) **DURC:** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- j) **DUVRI:** Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008;
- k) **Aggiudicatario:** l'Operatore economico nelle forme definite dall'art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016 risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- l) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- m) **Ordine di Lavoro:** Il documento, corrispondente al modello di cui **all'Allegato 1** con il quale l'Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la propria volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando l'Aggiudicatario all'esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate;
- n) **Preventivo dei lavori:** redatto dall'Aggiudicatario/Stazione appaltante per la definizione dell'importo dell'Ordine di Lavoro.
- o) **Testo Unico Sicurezza:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

- p) **Verbale di Consegna:** Verbale redatto dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'Impresa a seguito del quale l'Impresa avvia i lavori relativi all'oggetto dell'ordine di Lavoro.
- q) **Verbale di Ultimazione:** Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Aggiudicatario di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.
- r) **Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione:** attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

PARTE I – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione opere da fabbro e falegname ai fabbricati dell'Azienda Ospedale - Università Padova.
2. L'Accordo Quadro pertanto regola gli affidamenti specifici che verranno aggiudicati all'Aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura di cui all'art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessari – oltre forniture e servizi accessori - per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nel “Prezzario lavori pubblici della Regione Veneto – anno 2019 approvato con DGRV n. 1066 del 28/07/2020”, attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell'Azienda Ospedale - Università Padova.
3. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni Ordinativo di lavoro, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno dei locali, l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.
4. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra Azienda Ospedale - Università Padova - e l'Aggiudicatario selezionato a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno emessi gli Ordinativi di lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di emettere ordini di lavoro per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Art. 3. Descrizione sommaria delle opere

1. Gli interventi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Aggiudicatario è obbligato a eseguire tutti i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso, qualunque sia la loro entità, comunque compresi nelle somme stanziare per l'appalto.

Ogni onere accessorio conseguente ai lavori e servizi da porre in atto per garantire la continuità della funzione assistenziale delle strutture ove devono eseguirsi gli interventi, si intende compensato con i prezzi applicabili per le prestazioni di cui all'Accordo Quadro. Tali oneri, compresi nei prezzi unitari non sono assimilabili agli oneri per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può attivare il singolo appalto specifico mediante Ordine di Lavoro.

3. L'Azienda Ospedale - Università Padova si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo, non sarà più possibile emettere Ordini di lavoro, qualora, anche prima del termine di scadenza dell'Accordo, siano già stati emessi Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.

Art. 5. Importo Massimo e Valore Stimato dell'Accordo Quadro

1. L'importo massimo degli interventi che saranno svolti dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'Accordo quadro, **al netto dello sconto offerto**, ammonta complessivamente a € **2.200.000,00 di cui euro 70.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili**.

I lavori di cui al presente Accordo quadro si intendono appaltati a misura.

2. L'Amministrazione non assume alcun impegno e l'Aggiudicatario non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l'Aggiudicatario non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti d'appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo, dovessero essere emessi ordini di lavoro per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

4. L'Aggiudicatario dà atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotto di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

5. L'Aggiudicatario, per contro, è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richieste e ordinate mediante emissione dell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente Accordo.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016, **sul valore dell'accordo quadro verrà calcolato l'importo di anticipazione del prezzo pari al 20%** al netto del ribasso da corrispondere all'Aggiudicatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

A tal fine l'Aggiudicatario si impegna a consegnare all'Amministrazione la copia della garanzia fidejussoria assicurativa di importo pari al 20% dell'importo dell'accordo quadro al netto del ribasso offerto, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 6. Procedura per l'emissione degli Ordinativi di Lavoro

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi Ordini di Lavoro (OdL) che rappresentano a tutti gli effetti i contratti applicativi dell'Accordo Quadro e che riporteranno i tempi per la realizzazione dei singoli interventi.

L'Ordine di Lavoro, redatto in maniera da poter essere considerato contratto relativo ad ogni singolo affidamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, indicherà come Parti del contratto l'Azienda Ospedale - Università Padova, da una parte, e per essa il legale rappresentante (o delegato) dell'Accordo quadro, e l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, dall'altra.

L'Ordine di Lavoro, redatto secondo il *fac-simile* allegato, indicherà l'area di esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e quella di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell'intervento.

L'Appaltatore dovrà consegnare una lista, predisposta su modello fornito dall'Amministrazione, del personale utilizzato e presente suddiviso con riferimento ai vari cantieri.

L'Ordine di Lavoro (O.d.L.) è da considerarsi contratto in favore dell'Aggiudicatario che si è aggiudicato l'Accordo Quadro. L'O.d.L. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'Ordine di Lavoro.

1. La sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto.

2. L'Aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni richieste.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare col proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati l'esecuzione delle attività contrattualmente previste e il rispetto delle norme igienico sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al Responsabile Tecnico dell'impresa in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'Aggiudicatario.
5. I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della Amministrazione per tutti i controlli e interventi che la stessa riterrà di effettuare sia a mezzo del personale dipendente che da parte di incaricati di sua fiducia.

Art. 8 Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Responsabile per la Sicurezza dell'Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.
2. Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all'aggiudicazione di Ordine di Lavoro e Ordini di Lavoro in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all'interno del documento *"Tutela della salute dei lavoratori e azioni di coordinamento per la sicurezza"* allegato alla documentazione di gara.
3. Avuto riguardo alla circostanza che al momento dell'emissione degli ordini di Lavoro potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, potrà procedere, se necessario, ad aggiornare il DUVRI tramite il Responsabile della Sicurezza individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione dell'appalto specifico, quale parte integrante dello stesso. Tale verbale a cura del CSE potrà contenere eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al singolo Ordine di Lavoro.
4. In generale l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.
5. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, che il personale, nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'ordine di Lavoro, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

6. L'Aggiudicatario garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

7. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, *entro quindici giorni* dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Aggiudicatario e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei Ordinativi di lavoro e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al DUVRI.

8. Rimane inteso che, successivamente alla sottoscrizione di ciascun Ordinativo di lavoro e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordinativo, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i quindici giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio al DUVRI ed alle integrazioni al PSC eventuali, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo appalto specifico.

9. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

10. L'Aggiudicatario può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C.

11. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

<p style="text-align:center">PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO</p>
--

CAPO 1- Disposizioni introduttive

Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

1. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Speciale e relativi allegati;
- b) Prezziario lavori pubblici della Regione Veneto - anno 2019 – approvato con DGR n.1066 del 28/07/2020”, anche se non materialmente allegato; tale prezziario è il primo e principale riferimento di tutti gli affidamenti, e sui prezzi di essa verrà applicato il ribasso offerto in sede di procedura “Accordo Quadro”;
- c) per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; ovvero per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto, ovvero le integrazioni specifiche al PSC generale;
- d) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008;
- f) il cronoprogramma operativo;
- g) le polizze per danni e responsabilità civile.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e ss mm ii;
- Le Linee Guida approvate dall'ANAC in relazione al D.lgs. n. 50/2016 e ss mm ii;
- il D.M. MIT del 7 marzo 2018 , n. 49 ;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss mm ii;
- tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dell’opera da realizzare.

Art. 11 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Aggiudicatario è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, se e nella misura eventualmente applicabili.

2. Tutti i materiali e componenti dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

Art. 12 Direzione Lavori

1. Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio Direttore lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario. La Direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro (invio delle richieste) al controllo finale dell'operato che sarà comunicata all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail).

2. Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della Direzione Lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l'utenza e con l'Aggiudicatario potrà, quindi, essere costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori.

3. Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Aggiudicatario, da parte del Direttore Lavori la composizione dell'ufficio di direzione dei lavori.

4. L'Aggiudicatario dovrà, d'altro canto, provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa nel Comune di Padova indicandone indirizzo, telefoni ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste di intervento provenienti dalla Direzione Lavori e/o Struttura dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.

CAPO 2 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art.13 Lavori a misura

La contabilità dei lavori verrà tenuta a misura ed in particolare lo sconto contrattuale sarà applicato:

- per le prestazioni di manodopera alla quota parte di spese generali ed utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il 10%);
- per lavori a misura integralmente;
- per i materiali a piè d'opera integralmente;
- per noli e trasporti alla quota parte di spese generali ed utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il 10%);

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla prescritta documentazione contabile.

L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione giornalmente per mezzo del Responsabile Tecnico o suo delegato, per le verifiche in contraddittorio, e senza richiedere compensi aggiuntivi ai prezzi contrattuali, un Riepilogo dei Lavori dal quale si desumano:

- il numero delle maestranze presenti in cantiere (da presentare ogni giorno entro le ore 9.00);
- il numero delle maestranze con l'indicazione delle ore totali e di quelle compiute in economia con l'indicazione dell'esatta ubicazione di ciascun intervento, delle quantità delle forniture e dei mezzi d'opera utilizzati.

L'Impresa è altresì tenuta a presentare all'Amministrazione settimanalmente, per le verifiche in contraddittorio, e senza richiedere compensi aggiuntivi ai prezzi contrattuali, un Riepilogo Settimanale dei lavori eseguiti dal quale si desumano:

- il numero delle maestranze con relativo livello contrattuale e l'indicazione delle ore totali e di quelle compiute in economia;
- le quantità delle forniture;
- le quantità dei mezzi d'opera;
- l'entità delle opere compiute (da contabilizzare a misura).

Nel Riepilogo Settimanale dovrà essere presente l'indicazione, per ciascuna voce e suddiviso per Commessa, del codice relativo di cui all'Elenco Prezzi Unitari.

Il riepilogo settimanale dovrà essere presentato in copia cartacea e file.

Il citato riepilogo dovrà inoltre riportare l'esatta ubicazione di ciascun intervento, prestazione o fornitura indipendentemente dall'entità dello stesso e sarà presentato secondo le indicazioni impartite dalla DL.

Art. 14. Pagamenti in acconto

I pagamenti in acconto all'Appaltatore verranno effettuati ogni 3 (*tre*) mesi sulla contabilità dei lavori eseguiti nell'ambito degli OdL conclusi al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta normativa o contrattuale.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo indicato nel presente documento, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento dei lavori.

L'emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte dell'Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con la Direzione Lavori a conclusione di ogni singolo OdL.

Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto richiesto al presente documento, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori ed al ritardo nella presentazione all'Amministrazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

CAPO 5 – Garanzie

Art. 15 Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia

3. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

6. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

7. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito,

è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di collaudo) dell'intero A.Q.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'A.Q.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

8. Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 16 Obblighi assicurativi a carico dell'Aggiudicatario per l'esecuzione di lavori – Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

1. A norma dell'art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative in conformità alla scheda tecnica di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo a base d'asta;
- una polizza assicurativa, per ciascun Ordinativo di lavoro, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 (*Regolamento con cui si*

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo a base d'asta di lavoro e suddivisa in:

- partita 1) opere oggetto del contratto
- partita 2) opere preesistenti
- partita 3) demolizioni e sgomberi

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Aggiudicatario.

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAPO 1 – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell'Aggiudicatario

Art. 17 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che ritenga opportune, senza che perciò l'Aggiudicatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Aggiudicatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

4. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'adeguamento dei piani operativi.

5. Per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 18 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta.

Art. 19 Penali per inadempienze

1. Le penali per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni sono fissate in:

- 50 € (*cinquanta/00 euro*) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata tra l'Appaltatore, la Direzione Lavori e l'Amministrazione per la presentazione dei progetti di cui al paragrafo completi di Cronoprogramma dei Lavori e del preventivo di ogni singolo O;
- **250 € (*duecentocinquanta/00 euro*) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata tra l'Appaltatore, la Direzione Lavori e l'Amministrazione con l'approvazione del Cronoprogramma dei Lavori per la fine dei lavori di ogni singola OdL.**

2. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

4. Qualora l'Aggiudicatario non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo e/o con i Ordinativi di lavoro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria

fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'Aggiudicatario con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.

5. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario.

7. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste in materia di risoluzione del contratto.

CAPO 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 20 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss mm ii.

2. L'Aggiudicatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs 81/2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs 81/2008;

c) il piano operativo di sicurezza.

3. L'Aggiudicatario è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza.

Art. 21 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008, l'Aggiudicatario è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

2. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subAggiudicatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs n. 81/2008 è fatto obbligo all'Aggiudicatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV.

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Nella redazione del piano sostitutivo l'Aggiudicatario dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto e messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs n. 81/2008.

2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'Aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento:

- eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008 e ai punti 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto allegato all'Ordine di Lavoro;
- redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008 e al punto 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'Aggiudicatario.

Art. 23 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

1. L'Aggiudicatario può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Qualora si sia resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, si applicano anche i commi seguenti.
3. L'Aggiudicatario può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'Aggiudicatario ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, all'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Aggiudicatario.
5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Aggiudicatario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Aggiudicatario, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 24 Piano operativo di sicurezza

1. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli

articoli 28 e 29 del citato D.Lgs n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o del piano di sicurezza e di coordinamento.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

Art. 25 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs n. 81/2008.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo (a seconda dell'entità e tipologia del cantiere) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Ordinativo di lavoro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Aggiudicatario dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subAggiudicatario, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Aggiudicatario e/o dalla Stazione appaltante; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Aggiudicatario invierà il piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

6. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Aggiudicatario, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.

7. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Aggiudicatario di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Aggiudicatario, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

Art. 26 Accesso ai luoghi d'intervento

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.

2. L'Aggiudicatario si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.

3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

CAPO 3 – Disciplina del subappalto

Art. 27 Subappalto

1. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono subappaltabili nel limite del 40% dell'importo complessivo con l'osservanza di ogni ulteriore disposizione di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il subappalto sarà autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- a non subappaltare o affidare a cottimo prestazioni/categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;

- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun ordinativo specifico le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando una copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo paragrafo;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla legge;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che, da parte dei subappaltatori o cottimisti, venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Art. 28 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice di contratti, l'Amministrazione corrisponde direttamente al subAggiudicatario, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:

a) quando il subAggiudicatario o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa (così come definite all'art. 3, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario;
- c) su richiesta del subAggiudicatario se la natura del contratto lo consente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.

3. In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l'elenco dei subappaltatori che hanno eseguito prestazioni nel SAL di riferimento, con l'importo delle attività eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell'elenco.

4. Quando l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito attività nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra Aggiudicatario e subAggiudicatario, l'amministrazione procederà a pagare direttamente il subAggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti di subappaltatori, cottimisti, subaffidatari, ovvero componenti dell'A.T.I. appaltatrice, l'Amministrazione può provvedere, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto ai subappaltatori, cottimisti, ovvero alle mandanti dell'A.T.I. ed alle società anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Amministrazione la parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti ovvero dai mandanti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

6. Le somme direttamente corrisposte al subAggiudicatario in attuazione dei commi 4 e 5 saranno detratte dall'importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 29 Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario - Transazione

L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, dovrà formulare le sue domande, attendendosi alle prescrizioni di cui all'art. 190 del DPR 207/2010.

Qualora l'Appaltatore intenda avanzare una riserva, la stessa dovrà, a pena di decadenza, possedere i seguenti requisiti:

- a) dovrà avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum). Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), sarà indispensabile che l'Appaltatore esponga in modo specifico e indicare con precisione ed in modo circostanziato i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.

deve essere tempestiva, ossia essere formulata obbligatoriamente nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse da parte dell'Appaltatore, ossia sottoposto alla sua firma; deve essere comprensiva dell'eventuale richiesta, indicata e trascritta in via definitiva. Se riguarda aspetti contabili, economici o risarcitori deve essere riportata la somma richiesta; deve essere integralmente trascritta, senza modifiche, anche sul RC all'atto del primo Stato di Avanzamento Lavori immediatamente successivo al fatto che dà origine alla riserva; deve essere altresì confermata nel conto finale.

Una riserva priva quindi di questi elementi ed in generale priva dei requisiti di determinatezza, in base ai quali la SA possa essere messa subito, ed in maniera certa, nelle condizioni di conoscere con precisione il relativo onere richiesto sarà considerata intempestiva, generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza. Circa il petitum, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).

Le riserve formulate dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea, da rendere disponibile alla DL/SA, a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici, ecc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata "tamquam non esset" ossia come non esplicitata.

Qualora, per fatti oggettivi, l'esplicazione e la quantificazione della riserva da parte dell'Appaltatore non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli la esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel RC le corrispondenti riserve e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le precise ragioni di ciascuna domanda.

La DL, una volta accertata l'iscrizione sul RC di una o più riserve, nei successivi quindici giorni espone nel RC le sue motivate deduzioni. Se la DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla SA la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento della riserva dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la SA dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il RC nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine e con le caratteristiche sopraindicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo ma oggettivo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, la DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Ai sensi dell'art. 103, c. 4 del CA l'Appaltatore, nel caso di riserve correlate a sospensioni dei lavori, deve esplicitare queste ultime nei relativi verbali di sospensione e di ripresa, pena la loro decadenza. Per le sospensioni inizialmente legittime è sufficiente l'iscrizione della riserva nel verbale di ripresa. Se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali di sospensione e ripresa o si rifiuta di sottoscriverli, deve farne espressa riserva nel RC.

Il DL, nell'eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del DL, ma anche dall'Appaltatore con prove documentali, quali ad esempio le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti) o altra documentazione ritenuta idonea dal RUP/SA.

Il RUP, una volta che la DL ha trasmesso il conto finale di cui all'art. 200 del RA, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui al comma 17 e/o la transazione di cui al comma 25, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione.

All'atto della firma del certificato di collaudo egli può aggiungere le riserve che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali riserve devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal RA e dal presente articolo con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del CA.

Nel caso di contestazioni circa aspetti tecnici, materiali, componenti sistemi ecc.. la DL o l'Appaltatore comunicano tempestivamente al RUP le contestazioni insorte che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori Il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nei modi stabiliti dal presente articolo.

Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi alla DL entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale viene inviato al RUP del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono altresì annotate nel giornale dei lavori.

Qualora, ai sensi dell'art. 205, c. 1 del CA, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo

contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al presente comma, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
- b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

La procedura dell'accordo bonario viene altresì attivata dal RUP anche quando, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, siano presenti riserve regolarmente iscritte negli atti contabili qualunque sia l'incidenza delle stesse.

La DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 15.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 17, acquisita la relazione riservata della DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'[articolo 209, comma 16](#) del CA. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 15.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della SA e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso, nei modi e con le procedure stabilite al riguardo dalla SA, e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al presente comma possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta pena la sua nullità, nel rispetto del Codice Civile.

Qualora l'importo differenziale, ossia oggetto di concessione o rinuncia, della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere in via legale dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, ovvero di un legale interno alla struttura o del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'Appaltatore che dal dirigente competente, sentito il RUP, e previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, e così pure per tutte le controversie derivanti dall'appalto che non siano risolte in via amministrativa e/o transattiva, la definizione è attribuita al giudice ordinario presso il Foro di Padova. E' esclusa la competenza arbitrale.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

L'Appaltatore può, unilateralmente ed in ogni momento, rinunciare ad ogni pretesa formulata prima. La rinuncia delle riserve da parte dell'Appaltatore non è soggetta ad alcun atto di approvazione da parte della SA.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, e così pure per tutte le controversie derivanti dall'appalto che non siano risolte in via amministrativa e/o transattiva, la definizione è attribuita al giudice ordinario presso il Foro di Padova. E' esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante o dalla DL.

Art. 30 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie, dipendenti dal presente schema di Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Padova.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) all'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei Ordinativi di lavoro ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di lavoro in vigore;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

Art. 32 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
 - e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.
2. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.
4. A carico dell'Aggiudicatario restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori oggetto dell'Accordo.
5. I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 33 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. All'ultimazione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di lavoro la Direzione Lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno, pertanto, rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sua cura e spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione.

2. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte delle attività che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In carenza totale di intervento da parte dell'Aggiudicatario, trascorsi inutilmente cinque giorni dall'ordine di ripristino/aggiustamento, la Amministrazione è di diritto autorizzata a far eseguire riparazioni e ripristini "in danno" con conseguente totale addebito dei costi all'Aggiudicatario.

Art. 34 Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Aggiudicatario sarà tenuto a farne denuncia alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Art. 35 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Ordinativi di lavoro - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Ordinativi di lavoro, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi di seguito elencati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro

- a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- d) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

f) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;

h) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

i) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Ordinativi di lavoro;

j) risoluzione di anche uno solo Ordinativo di lavoro;

k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Ordinativi di lavoro che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Art. 36 Garanzia

1. L'Aggiudicatario si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l'Aggiudicatario dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

CAPO 5 - Norme finali

Art. 37 Obblighi di tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ospedale – Università Padova entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda Ospedale – Università Padova risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i.

Art. 38 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01

1. L'Aggiudicatario si impegna a:

- osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità allegato ai documenti di gara;
- rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27.02.2014 a pena di risoluzione del presente contratto;
- si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. L'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di tali obblighi è considerata dall'Azienda Ospedale Università Padova grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 39 – Protocollo d'intesa per i lavori pubblici

Al presente affidamento si applica quanto indicato nell'allegato Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18/09/2019 tra l'Azienda Ospedale – Università Padova e le Organizzazioni Sindacali.

Art. 40 – Consenso al trattamento dei dati personali

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali e del D. lgs 101/2018 pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedale – Università Padova al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.